

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/31 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2021

che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l'inserimento di fotografie, profili DNA e dati dattiloscopici nel sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 della Commissione

[notificata con il numero C(2020) 9228]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale contiene segnalazioni di persone e oggetti ricercati dalle autorità nazionali competenti allo scopo di assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862 le categorie di dati che possono essere inseriti in una segnalazione su una persona nel SIS comprendono le fotografie, le immagini del volto, i profili DNA e i dati dattiloscopici (questi ultimi includono sia le impronte digitali che le impronte palmari). Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1862 tali dati dovrebbero essere inseriti nel SIS, se disponibili.
- (3) L'articolo 42, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/1862 stabilisce che le fotografie, le immagini del volto, i profili DNA e i dati dattiloscopici inseriti in una segnalazione nel SIS sono soggetti a un controllo di qualità volto ad accertare che soddisfino le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche.
- (4) È necessario stabilire misure di attuazione che specifichino le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l'inserimento e la conservazione di tali dati nel SIS.
- (5) Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862 la consultazione di dati dattiloscopici conservati nel SIS usando serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari trovate sul luogo di un reato grave o di un reato di terrorismo deve essere consentita se si può stabilire con un elevato grado di probabilità che esse appartengono a un autore del reato grave o del reato di terrorismo, purché l'interrogazione sia effettuata simultaneamente nelle pertinenti banche dati nazionali di impronte digitali degli Stati membri. Inoltre, ai sensi

¹⁾ GUL 312 del 7.12.2018, pag. 56.

